



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle



N. 24/2019 del registro concessioni

N. 24/2019 del repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: la domanda in data 4 dicembre 2018 avanzata dalla e-Distribuzione S.p.a. –Distribuzione Territoriale Rete Sicilia- Sviluppo Rete- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni;

Visto: il D.M. 23 luglio 2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

Vista: la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 39/2015 rilasciata dall'Autorità Portuale di Palermo il 15 giugno 2015 in favore della suddetta società;

CONCEDE

alla società **e-Distribuzione S.p.a.**, legalmente rappresentata dal Sig. [REDACTED]

con sede in **Palermo - Via M...** di Vill. [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

di occupare **una zona demaniale marittima**

di metri quadrati: scoperti **11,50**

situata nel **Comune di Termini Imerese**

e precisamente **presso la radice del molo Trapezoidale del Porto di Termini Imerese**

allo scopo di **mantenere una cabina elettrica prefabbricata delle dimensioni di mt 4,60 x mt 2,50,**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 2.801,52 di cui: € 1.400,76 a**

titolo di canone demaniale relativo all'anno 2019 ed € 1.400,76 a titolo di canone demaniale

provvisorio relativo all'anno 2020, fatto salvo l'aumento annuale Istat, ai sensi e per gli effetti dell'art. della legge n.494/93, comunicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **24** a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2020**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa Autorità, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.


Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa Autorità di Sistema Portuale sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione dell'ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa Autorità e in quello del Comune di Termini Imerese.


Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegitima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa Autorità potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa Autorità di Sistema Portuale acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

A.d.S.P. del Mare di Sicilia Occidentale





Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorità, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questo Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;
- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente a questa Autorità ogni variazione dell'assetto della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle


concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto n. 97 del 16 settembre 2013 di questo Ente. Resta inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorità e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite, l'Autorità ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentivi ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario è tenuto a pagare sull'area demaniale marittima in concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3 della legge 23/12/2000, n. 388, l'imposta (già I.M.U.) al Comune competente;
- il concessionario è tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa Autorità, giusto decreto n. 230 del 29 dicembre 2009 di questo Ente, e successive modificazioni e integrazioni;
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformità alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte a questa Autorità le relative "dichiarazioni di conformità";
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali limitrofi e alle eventuali concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione del vigente Piano Regolatore del Porto di Termini Imerese o per ragioni connesse ai propri poteri di programmazione e di pianificazione di cui alla legge n.84/94 e s.m.i., l'area concessa dovrà essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta di questo Ente, senza nulla a pretendere nei confronti di questa Autorità di Sistema Portuale;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessità lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature e arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nell'area detenuta in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro – D.L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, in relazione alle attività esercitate sui beni demaniali concessi;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questo Ente, entro il termine di 90 giorni dal rilascio della presente concessione, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda

Asps del Mare di Sicilia Occidentale

Agenzia dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Asps del Mare di Sicilia Occidentale



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione suppletiva, mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.);

- il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità di Sistema Portuale, riferite al periodo di validità della presente licenza;

- il concessionario dovrà provvedere ad integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione su semplice richiesta dell'Autorità Portuale;

- il concessionario dichiara di aver preso visione del Protocollo d'Intesa per la promozione e lo sviluppo dell'occupazione nel Comune di Termini Imerese stipulato in data 5 luglio 2010 tra l'Autorità Portuale di Palermo e il citato Comune, volto a privilegiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà di impresa e concorrenza, l'occupazione nel territorio termitano attraverso l'eventuale reperimento in loco di maestranze e manodopera.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

Avendo il concessionario pagato il canone demaniale relativo all'anno 2019, come da ricevuta del tesoriere di questa A.d.S.P. n. 1878 del 16 maggio 2015, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **Palermo - Via Marchese di Villabianca, n. 121.**

Palermo, addì

16 SET, 2019

**Il Concessionario
e-Distribuzione S.p.a.
(Sig. Francesco Micheli)**

I Testimoni

**IL PRESIDENTE
Dott. Marino Monti**




Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo

Registrato il 20/8/19 al n. 3837 serie 3

Pagate e 266,00 Mea G. Laventura

CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO
DELLE ENTRATE DA BOLLO
ASSUNTO IN ACCERTAMENTO
CON MOD. 1/11/02 DEL 30/8/19
IMPORTO € 266,00



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]